

COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO UE N. 236/2012 IN MATERIA DI VENDITE ALLO SCOPERTO E TALUNI ASPETTI DEI CREDIT DEFAULT SWAP

Il prossimo 1° novembre 2012 entrerà in vigore il Regolamento UE n. 236/2012 del 14 marzo 2012 relativo alle vendite allo scoperto e taluni aspetti dei *credit default swap* (“Regolamento *Short Selling*”).

Il predetto Regolamento introduce, *inter alia*:

- a) l'obbligo di segnalazione alle autorità competenti delle posizioni nette corte individuali su azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea quando la posizione ribassista è pari o superiore allo 0,2% del capitale sociale dell'emittente (art. 5);
- b) l'obbligo di comunicazione al pubblico delle posizioni nette corte individuali su azioni, come sopra definite, quando la posizione ribassista è pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale (art. 6);
- c) l'obbligo di segnalazione alle autorità competenti delle posizioni nette corte individuali su titoli di Stato di un Paese UE, nella cui definizione sono inclusi anche altri emittenti pubblici assimilabili – ad esempio, titoli emessi dalla Banca Europea per gli Investimenti – quando la posizione ribassista è pari o superiore a determinate soglie (art. 7);
- d) il divieto di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli sulle predette azioni e titoli di Stato, nonché il divieto di assumere posizioni speculative su *credit default swap* (“CDS”) su emittenti sovrani (artt. 12, 13, 14);
- e) l'esenzione dalle predette regole per le attività svolte dai *market maker* - sia per le azioni che per i titoli di Stato e i CDS sovrani - e dai *primary dealer* - limitatamente ai titoli di Stato e CDS sovrani (art. 17) - , purché i soggetti che intendono beneficiare di tale esenzione notifichino l'utilizzo della stessa con almeno 30 giorni di anticipo; la notifica va effettuata all'autorità competente dello Stato membro d'origine per i *market maker* e a quella dell'emittente sovrano per i *primary dealer*.

Con riferimento alle esenzioni citate al precedente punto e), al fine di garantire a livello comunitario l'uniformità delle prassi di mercato e degli approcci di vigilanza, l'AESFEM ha pubblicato, il 17 settembre 2012, un documento di consultazione dal titolo “*Exemption for market making activities and primary market operations under Regulation (EU) 236/2012 of the European Parliament and the Council on short selling and certain aspects of Credit Default Swaps*”, nel quale fornisce ulteriori indicazioni sul regime delle esenzioni, propone requisiti ai quali i *market maker* devono attenersi per beneficiare delle stesse e fornisce uno schema per la notifica della richiesta di esenzione.

In ambito nazionale, il comma 2 dell'art. 4-ter, recentemente introdotto nel Decreto Legislativo n. 58 del 24.2.1998 (TUF) dall'art.24 del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, designa la Consob quale autorità nazionale competente per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le

compilatore. La Banca d'Italia, dopo aver effettuato le verifiche del caso, comunicherà l'accreditamento ai fini della trasmissione delle notifiche.

Ulteriori indicazioni sono disponibili sul sito internet della Banca d'Italia, alla sezione "Mercati e sistemi di pagamento/Supervisione sui mercati e sul sistema dei pagamenti/Vendite allo scoperto (short selling)", raggiungibile al seguente collegamento http://www.bancaditalia.it/sispaga/sms/short_selling.

Roma, ottobre 2012

II GOVERNATORE

